

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEL PIANO DI RISPARMIO "PiccolieBuoni" PER LA SOTTOSCRIZIONE DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DEDICATI AI MINORI DI ETÀ

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni generali di contratto relative al Piano di Risparmio si intende per:

Poste Italiane: Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, costituito ai sensi dell'art. 2, commi 17-octies e ss. del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2011 n. 10 e destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e successive modifiche;

Piano di Risparmio (di seguito anche "PdR"): il Servizio offerto da Poste Italiane per l'acquisto di Buoni Fruttiferi Postali emessi in forma dematerializzata (di seguito anche il/i "Buono/i") da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito anche "CDP") mediante un programma di sottoscrizioni periodiche. Il PdR è disciplinato dalle successive sezioni A) e B) delle presenti Condizioni generali di contratto;

Beneficiario: persona fisica minore d'età titolare del/i Buono/i sottoscritto/i nell'ambito del PdR;

Conto di Regolamento: conto corrente Bancoposta o libretto di risparmio postale nominativo ordinario sul quale vengono contabilmente regolate le operazioni di addebito relative alla sottoscrizione del/i Buono/i;

Sottoscrittore/i: il/i richiedente/i l'attivazione del PdR intestatario/i del Conto di Regolamento;

Modulo di Richiesta di attivazione: modulo da sottoscrivere al fine di richiedere l'attivazione del PdR;

Prima Rata: Buono sottoscritto in occasione della richiesta di attivazione del PdR;

Rata/e: sottoscrizioni di Buoni, tutte del medesimo importo, a carattere periodico;

Sottoscrizioni Spot: acquisto occasionale di Buoni mediante addebiti aggiuntivi di importo uguale o diverso da quelli periodici;

Ultima Rata: in funzione della periodicità del PdR prescelta, coincide con l'ultima Rata che cade in un mese solare antecedente il mese di compimento dei sedici anni e sei mesi d'età da parte del Beneficiario;

Giorno di Addebito: giorno in cui ha luogo il regolamento contabile delle Rate periodiche;

Riciclo: ulteriori tentativi di addebito effettuati sul Conto di Regolamento nel caso in cui lo stesso, nel giorno di addebito della Prima Rata, delle Rate o delle Sottoscrizioni Spot, risulti privo della necessaria provvista ovvero della disponibilità della stessa;

Ufficio Postale di Radicamento: Ufficio Postale dove è intrattenuto il Conto di Regolamento intestato al Sottoscrittore del PdR;

Libretto di Accredito: libretto di risparmio postale dedicato ai minori d'età o, in assenza di entrambi i genitori, libretto di risparmio postale nominativo, intestato al Beneficiario, sul quale vengono accreditati a scadenza o nell'ipotesi di rimborso anticipato ed al quale sono collegati i Buoni intestati al Beneficiario stesso;

Contratto: accordo tra l'intestatario del Conto di Regolamento e Poste Italiane avente ad oggetto l'acquisto in forma dematerializzata di Buoni mediante un programma di sottoscrizioni periodiche;

Giorno lavorativo bancario: giorno diverso dal sabato e dai giorni festivi;

Giorno lavorativo postale: giorno diverso dai giorni festivi.

SEZIONE A) CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RISPARMIO

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO. CONDIZIONI RELATIVE AL SOTTOSCRITTORE

1. Il Sottoscrittore del PdR acquista Buoni emessi in forma dematerializzata tramite un programma di sottoscrizione periodica del quale può scegliere l'importo delle Rate e la frequenza dell'addebito, nonché la specifica tipologia per i quali è consentita la sottoscrizione attraverso tale modalità. Il taglio minimo sottoscrivibile, ove previsto, in base alla tipologia di Buono prescelto, è indicato nella Scheda di Sintesi di ciascun Buono.

2. Il PdR può essere sottoscritto esclusivamente da persone fisiche maggiori d'età, con un limite massimo di quattro sottoscrittori.

3. Per la sottoscrizione del PdR è necessaria la titolarità di un Conto di Regolamento sul quale vengono contabilmente regolate le operazioni

di addebito relative alla sottoscrizione del/i Buono/i e sul quale saranno accreditate le somme relative ai Buoni emessi, alla loro naturale scadenza o nell'ipotesi di rimborso anticipato, totale o parziale.

4. In caso di cointestazione del Conto di Regolamento con facoltà di firma congiunta tra gli intestatari, il PdR deve essere sottoscritto da tutti gli intestatari del Conto di Regolamento.

5. In caso di cointestazione del Conto di Regolamento con facoltà di firma disgiunta tra gli intestatari, il PdR può essere sottoscritto anche da un unico intestatario di detto rapporto.

ART. 3 – CONDIZIONI RELATIVE AL BENEFICIARIO

1. Il PdR può essere sottoscritto esclusivamente in favore del Beneficiario, titolare di un Libretto di Accredito.

2. L'età massima del Beneficiario alla data di sottoscrizione del Modulo di Richiesta di Attivazione varia in funzione della cadenza periodica delle Rate prescelta, così come di seguito indicato:

- 16 anni non compiuti, in caso di periodicità mensile
- 15 anni non compiuti, in caso di periodicità trimestrale
- 14 anni non compiuti, in caso di periodicità semestrale
- 12 anni non compiuti, in caso di periodicità annuale

3. Le Sottoscrizioni Spot e quelle collegate alle Rate non sono consentite a favore di coloro che abbiano più di 16 anni e sei mesi d'età, o che compiano 16 anni e sei mesi nel corso del mese in cui cade la data di sottoscrizione.

ART. 4 – MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

1. L'adesione al PdR avviene mediante la sottoscrizione dell'apposito Modulo di Richiesta di Attivazione disponibile presso l'Ufficio Postale di Radicamento.

2. Il Modulo di Richiesta reca l'indicazione dei dati anagrafici relativi al/ai Sottoscrittore/i e al Beneficiario, l'importo della Prima Rata, nonché l'importo, la frequenza ed il giorno di addebito delle Rate ed il numero del Libretto di Accredito.

3. Poste Italiane attiva il PdR entro 30 (trenta) giorni lavorativi postali successivi dalla presentazione della Richiesta, salvo inesattezza e/o incompletezza della documentazione attestante la ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3 delle presenti Condizioni Contrattuali.

ART. 5 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

1. L'accettazione della Richiesta di Attivazione del PdR è comunicata al Sottoscrittore con le modalità di cui all'art. 12 delle presenti Condizioni Contrattuali.

2. Il contratto si perfeziona con l'addebito della Prima Rata.

ART. 6 – DURATA

Il PdR ha una durata massima variabile in funzione dell'età del Beneficiario alla data di attivazione del PdR stesso. Tale durata è determinata dall'intervallo di tempo intercorrente tra la data di perfezionamento del contratto di cui all'art. 5 delle presenti Condizioni Contrattuali e la data di addebito dell'Ultima Rata che deve necessariamente essere addebitata tenendo conto dei limiti di età di cui all'art. 3 comma 3 delle presenti Condizioni Contrattuali.

ART. 7 – PRIMA RATA, RATE SUCCESSIVE E SOTTOSCRIZIONI SPOT

1. Al momento della richiesta di attivazione del PdR, il Sottoscrittore indica l'importo della Prima Rata, che sarà addebitata sul Conto di Regolamento il giorno lavorativo postale successivo alla data di attivazione del PdR, nei termini indicati all'art. 4 comma 3, fermo restando quanto previsto al successivo art. 8 commi 2 e 3.

2. Successivamente alla Prima Rata, il PdR comporta l'addebito periodico sul Conto di Regolamento delle Rate di importo stabilito dal Sottoscrittore, secondo la frequenza dallo stesso prescelta tra: mensile, trimestrale, semestrale, annuale. Il Sottoscrittore può indicare, quale Giorno di Addebito delle Rate, il 5 (cinque) o il 27 (ventisette) del mese.

3. Indipendentemente dalle Rate, il Sottoscrittore può in ogni caso disporre l'acquisto di Buoni mediante Sottoscrizioni Spot nel rispetto dei limiti di importo massimo e minimo indicati nella Scheda di Sintesi e nel Foglio Informativo mediante addebito sul Conto di Regolamento.

ART. 8 – ADDEBITO DELLA PRIMA RATA, DELLE RATE SUCCESSIVE E DI SOTTOSCRIZIONI SPOT

1. Il Sottoscrittore del PdR autorizza l'addebito sul Conto di Regolamento dell'importo della Prima Rata, delle Sottoscrizioni Spot nonché, per tutta la durata del PdR, l'addebito dell'importo di ciascuna delle Rate mediante la modulistica all'uopo predisposta da Poste Italiane. Le operazioni di addebito sul Conto di Regolamento avvengono nel rispetto e secondo le condizioni contrattuali del Conto di Regolamento stesso cui si fa rinvio.

2. Nel caso in cui nel Giorno di Addebito non sia disponibile sul Conto di Regolamento la provvista sufficiente all'addebito dell'intera Rata, ovvero siano presenti limitazioni all'operatività dello stesso, nei tre giorni lavorativi postali successivi vengono effettuati uno o più, fino ad un massimo di tre, tentativi di addebito ("Riciclo/i"). Il Riciclo viene in ogni caso effettuato non oltre il mese relativo al Giorno di Addebito in caso delle Rate; in occasione della Prima Rata ed in caso di Sottoscrizione Spot il Riciclo viene effettuato anche oltre il mese relativo al Giorno di Addebito, ma sempre nel limite di tre tentativi.

3. Il mancato addebito della Prima Rata, anche a seguito dell'ultimo Riciclo previsto, non consente il perfezionamento del Contratto e la contestuale attivazione del PdR. 4. Qualora non sia possibile l'addebito di una o più Rate anche a seguito dell'ultimo Riciclo previsto non verranno emessi i relativi Buoni, senza pregiudizio di quanto previsto all'art. 11, comma 1 delle presenti Condizioni Contrattuali.

ART. 9 – CONTABILIZZAZIONI E RENDICONTAZIONE

1. Le sottoscrizioni dei Buoni effettuate nell'ambito del PdR dal/i titolare/i di conto corrente Bancoposta verranno rendicontate nell'estratto conto relativo al detto conto corrente.

2. Le sottoscrizioni dei Buoni effettuate nell'ambito del PdR dal titolare di libretto di risparmio postale avranno evidenza come prelievi a seguito della richiesta da parte del/i titolare/i stesso di aggiornamento movimenti del detto libretto.

ART. 10 – MODIFICA DEL PIANO DI RISPARMIO

1. Il Sottoscrittore ha facoltà di modificare il PdR con riferimento all'importo e/o alla cadenza delle Rate e/o al Giorno di Addebito delle stesse.

2. Il Sottoscrittore ha altresì la facoltà di variare il Conto di Regolamento sul quale vengono regolate contabilmente le operazioni di addebito.

3. Le modifiche di cui ai precedenti commi vengono richieste mediante la compilazione dell'apposito modulo che deve essere sottoscritto e presentato esclusivamente presso l'Ufficio Postale di Radicamento.

ART. 11 – RECESSO ED ESTINZIONE

1. Nel caso in cui, per cause non imputabili a Poste Italiane, per quattro Rate consecutive non risulti possibile l'addebito delle Rate stesse, Poste Italiane recede dal contratto.

2. Poste Italiane ha, comunque, diritto di recedere dal contratto senza preavviso qualora vi sia un giustificato motivo ovvero, in assenza di un giustificato motivo, dando un preavviso scritto al sottoscrittore non inferiore a 30 giorni lavorativi bancari.

3. Il Sottoscrittore ha facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso scritto a Poste Italiane non inferiore a 30 giorni lavorativi bancari, salvo giustificato motivo. Il recesso del Sottoscrittore deve essere effettuato mediante comunicazione scritta presentata presso l'Ufficio Postale di Radicamento della cui ricezione viene effettuata apposita annotazione su copia rilasciata al Sottoscrittore ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo dell'Ufficio Postale di Radicamento.

4. In ogni caso, il PdR si estingue nei casi di estinzione contemplati per ciascuna tipologia di Conto di Regolamento. I predetti casi devono essere comunicati per iscritto a Poste Italiane.

5. Nel caso di Conto di Regolamento cointestato, il PdR si estingue in caso di decesso di uno dei cointestatari, nonché a seguito della morte del Beneficiario o dell'estinzione per qualunque causa del Libretto di Accredito di cui all'art. 3 comma 1 delle presenti Condizioni Contrattuali.

6. Il PdR si estingue in caso di interruzione dell'emissione dei Buoni della tipologia prescelta da parte di Cassa e Depositi e Prestiti S.p.A. In tal caso Poste Italiane darà specifica comunicazione dell'avvenuta estinzione del PdR, secondo quanto previsto al successivo art. 12.

7. L'estinzione del PdR, anche a seguito del recesso, determina l'interruzione degli addebiti delle Rate e/o delle Sottoscrizioni Spot.

ART. 12 – COMUNICAZIONI AL SOTTOSCRITTORE

1. Qualunque comunicazione al Sottoscrittore relativa al PdR viene effettuata da Poste Italiane per iscritto e spedita al Sottoscrittore all'indirizzo indicato in relazione al Conto di Regolamento.

2. Eventuali variazioni dell'indirizzo di cui al precedente comma 1 de-

vono essere comunicate dal Sottoscrittore a Poste Italiane mediante comunicazione scritta presentata presso l'Ufficio Postale di Radicamento della cui ricezione viene effettuata apposita annotazione su copia rilasciata al Sottoscrittore presentata direttamente all'Ufficio Postale di Radicamento ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo dell'Ufficio Postale di Radicamento.

ART. 13 – COMUNICAZIONI AL BENEFICIARIO

1. Qualunque comunicazione al Beneficiario relativa al PdR viene effettuata da Poste Italiane per iscritto all'ultimo indirizzo di residenza del predetto conosciuto da Poste Italiane.

2. Eventuali variazioni dell'indirizzo di cui al precedente comma 1 devono essere comunicate dal Sottoscrittore a Poste Italiane mediante comunicazione scritta presentata presso l'Ufficio Postale di Radicamento della cui ricezione viene effettuata apposita annotazione su copia rilasciata al Sottoscrittore ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo dell'Ufficio Postale di Radicamento. Poste Italiane tiene conto anche delle variazioni dell'indirizzo di cui al precedente comma 1 comunicate con le medesime modalità sopra descritte dai soggetti esercenti la potestà genitoriale sul Beneficiario.

ART. 14 – COMUNICAZIONI A POSTE ITALIANE

Qualunque comunicazione a Poste Italiane relativa al PdR da parte del Sottoscrittore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale sul Beneficiario viene effettuata per iscritto e presentata presso l'Ufficio Postale di Radicamento, della cui ricezione viene effettuata apposita annotazione su copia rilasciata al Sottoscrittore, ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo dell'Ufficio Postale di Radicamento.

ART. 15 – MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. Poste Italiane si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente Sottoscrittore, in presenza di un giustificato motivo, le presenti condizioni contrattuali.

2. Poste Italiane invia al Sottoscrittore, con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista, in forma scritta o mediante altro supporto durevole messo a disposizione da Poste Italiane e preventivamente accettato dallo stesso Sottoscrittore, una comunicazione che rechi in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali", le modifiche di cui al precedente comma 1 di questo articolo, informandolo che le stesse si ritengono accettate qualora il Sottoscrittore non abbia comunicato a Poste Italiane la mancata accettazione entro la data proposta per la loro entrata in vigore. In tal caso il cliente Sottoscrittore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

ART. 16 – RECLAMI, RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

1. Il Sottoscrittore, gli esercenti la potestà genitoriale del Beneficiario nonché il Beneficiario medesimo una volta raggiunta la maggiore età, possono avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque questione derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il presente Servizio. Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati nel "Regolamento del Servizio dei Reclami BancoPosta". Qualora il cliente Sottoscrittore non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo.

2. In ogni caso, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in ordine al presente Servizio e in relazione all'obbligo di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, Poste Italiane e il Titolare concordano secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del citato D. Lgs. 28/10 di sottoporre tali controversie al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per le controversie Bancarie Finanziarie e societarie – ADR iscritto all'Autorità degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo registro. L'obbligo di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/10 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria può essere alternativamente assolto dal Sottoscrittore esperendo il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche mediante ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di Poste Italiane e del cliente

Sottoscrittore di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Poste Italiane e il Sottoscrittore in relazione all'applicazione e/o all'interpretazione delle presenti Condizioni Contrattuali il Foro territoriale competente è quello del luogo di residenza o domicilio a tal fine eletto dal Sottoscrittore.

ART. 18 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente regolato nelle presenti Condizioni contrattuali valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE B) OGGETTO DELL'INVESTIMENTO – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E REGOLAMENTO DEL PRESTITO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DEMATERIALIZZATI DEDICATI AI MINORI DI ETÀ

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE

1. I Buoni sottoscritti nell'ambito del PdR sono prodotti finanziari nominativi rappresentati da registrazioni contabili, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa 190. 2. I Buoni sono regolati dall'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 e s.m.i., pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal presente contratto e dalle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi allegata al presente contratto - di cui costituisce parte integrante e sostanziale (di seguito, "Scheda di Sintesi") - e nel relativo Foglio Informativo (di seguito, "Foglio Informativo"). 3. Il Foglio Informativo contiene le informazioni analitiche sull'emittente CDP, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, ed è messo a disposizione del cliente, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 e s.m.i., nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane e sui siti internet www.cdp.it, www.poste.it e www.risparmiopostale.it.

ART. 2 – RECLAMI, RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

1. L'interessato può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque questione derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il presente rapporto. Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati nel "Regolamento del Servizio dei Reclami BancoPosta". Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. 2. In ogni caso, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in ordine al presente rapporto e in relazione all'obbligo di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, Poste Italiane e il Cliente concordano secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del citato D. Lgs. 28/10 di sottoporre tali controversie al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per le controversie Bancarie Finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo registro. L'obbligo di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/10 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria può essere alternativamente assolto dal Cliente sperando il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche mediante ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 3 – FORO COMPETENTE

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2, per ogni con-

troversia che possa insorgere in relazione all'applicazione e/o all'interpretazione delle presenti norme è competente il foro di residenza o domicilio dell'intestatario.

PARTE II – REGOLAMENTO DEL PRESTITO

ART. 4 – CONDIZIONI DI EMISSIONE

1. I Buoni sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). 2. Le condizioni di emissione dei Buoni, ivi incluse la durata, l'importo massimo di Buoni sottoscrivibile da un unico soggetto in una giornata lavorativa, i tagli minimi di sottoscrizione, i tassi di interesse, sono riportati nella Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti, allegata al presente contratto.

ART. 5 – INTESTAZIONE E IMPORTI SOTTOSCRIVIBILI

1. I Buoni possono essere intestati esclusivamente a minori d'età e non è consentita alcuna cointestazione. 2. Mediante adesione al PdR, sono sottoscrivibili Buoni per importi, a scelta del Sottoscrittore, di 50 (cinquanta) euro e multipli, fino ad un massimo di 1.000.000 (un milione) di euro per ogni singolo giorno.

ART. 6 – DURATA DEI BUONI

I Buoni hanno una durata massima variabile in funzione dell'età dell'intestatario alla data di emissione. Tale durata è determinata dall'intervallo di tempo intercorrente tra la data di emissione e la data di compimento del 18° anno del minore intestatario dei Buoni stessi.

ART. 7 – RENDIMENTI AL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETÀ

Per ciascuna emissione, alla scadenza naturale – fissata al compimento del 18° anno di età del minore – i Buoni sono rimborsati in base ai tassi di rendimento indicati nelle Schede di Sintesi pro tempore vigenti.

ART. 8 – RIMBORSO A SCADENZA E ANTICIPATO

1. I Buoni sono rimborsati in linea capitale ed interessi alla loro scadenza tramite accredito sul Libretto di Accredito. Il numero di riferimento del Libretto di Accredito sul quale accreditare i dovuti importi viene specificato dal Sottoscrittore del PdR al momento della richiesta del servizio di cui alle presenti Condizioni generali di contratto. 2. Nel caso in cui il Beneficiario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i Buoni, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice Civile possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare. 3. Il rimborso anticipato dei Buoni attribuisce diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi maturati alla data di richiesta di rimborso. Qualora i Buoni siano rimborsati anticipatamente, i tassi d'interesse nominali annui lordi praticati sono quelli relativi ai buoni ordinari, emessi nella medesima data dei Buoni sottoscritti, ridotti nella misura indicata nelle Schede di Sintesi dei Buoni vigenti al momento dell'emissione. I Fogli informativi dei buoni ordinari sono disponibili sui siti internet www.poste.it, www.risparmiopostale.it e www.cdp.it. Gli interessi sono calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice, capitalizzati annualmente in regime composto e sono corrisposti al momento del rimborso anticipato. Le tabelle contenenti i tassi nominali annui lordi, i tassi effettivi di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso, nonché i coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto in caso di rimborso anticipato sono consultabili sui siti internet www.poste.it, www.risparmiopostale.it e www.cdp.it. 4. Il rimborso anticipato viene regolato contabilmente sul Libretto di Accredito, nel rispetto delle disposizioni che regolano il libretto stesso. Nel caso in cui il Libretto di Accredito sia un libretto di risparmio postale dedicato ai minori di età e l'importo da rimborsare ecceda il limite di giacenza previsto per i libretti dedicati ai minori di età, l'importo eccedente viene accreditato su un libretto di risparmio postale ordinario intestato al Beneficiario. 5. Non sono corrisposti interessi per i Buoni rimborsati prima che sia trascorso il termine minimo previsto nella Scheda di Sintesi pro tempore vigente, relativa alle serie di Buoni di volta in volta sottoscritti nel corso della durata del PdR.

ART. 9 – SPESE E COMMISSIONI

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei Buoni.

ART. 10 – LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEI BUONI

I Buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale e non possono essere dati in pegno.

ART. 11 – REGIME FISCALE

1. Gli interessi e gli altri proventi maturati sui Buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale.

2. I Buoni sono esenti da imposta di successione.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013, i Buoni sono assoggettati ad imposta di bollo, alle condizioni e nella misura tempo per tempo vigenti. Sono comunque esenti i Buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Ai fini dell'esenzione sono unitariamente considerati tutti i Buoni con medesima intestazione esclusi i Buoni emessi in forma cartacea prima del primo gennaio 2009. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

4. L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei Buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.

ART. 12 – COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni della CDP agli intestatari dei Buoni sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet www.cdp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'apposizione di avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane, nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

2. Gli Uffici Postali e i siti internet della CDP e di Poste Italiane (www.poste.it, www.risparmio postale.it e www.cdp.it) possono essere consultati in qualunque momento al fine di conoscere il valore (capitale e interessi maturati) del/i Buono/i sottoscritto/i. 3. Poste Italiane fornisce agli intestatari, con periodicità annuale, una comunicazione contenente la posizione dei Buoni detenuti, distinti per tipologia.

ART. 13 – NORMA FINALE

La sottoscrizione dei Buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle presenti norme e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti.

ART. 14 - MISCELLANEA

Alla presente Parte II - Regolamento del prestito - si applicano gli articoli 2 (Reclami, risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione) e 3 (Foro competente) di cui alla precedente Parte I – Condizioni generali di contratto.

